

11 AGOSTO 2026

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ALLOGGI: ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUESTURA DI TRENTO PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DI OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO: RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2026-31/08/2027

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Su specifica indicazione della Provincia Autonoma di Trento, dal 2019 intercorre un rapporto di collaborazione tra Opera e Questura di Trento per la messa in disponibilità di alcuni posti letto a favore del personale della Polizia di Stato al fine di garantire uno stanziamento adeguato dei nuovi agenti sul territorio trentino richiedenti soluzioni alloggiative e di conseguenza di assicurare una maggiore sicurezza del territorio ed in particolare degli studenti universitari attraverso vigilanza e supporto nelle residenze universitarie.

Con determinazione del direttore n. 168 di data 18/08/2025 è stato approvato il “*Disciplinare per l'erogazione dei servizi abitativi presso strutture in proprietà o in disponibilità di Opera*” sottoscritto con la Questura di Trento, al fine di regolamentare l'assegnazione dei posti letto messi a disposizione del personale dipendente della Questura di Trento – Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 16 bis co. 2 della L.p. 23/1992;

dato atto che la suddetta collaborazione tra istituzioni, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 808 di data 6 giugno 2025 e n. 1247 di data 12 agosto 2024, prevede l'assegnazione di massimo 60 posti letto ad un costo mensile forfettario a posto letto pari a 170,00 euro per il periodo intercorrente dal 01/09/2025 al 31/08/2026, con possibilità di rinnovo, a mezzo di scambio di corrispondenza per ulteriori n. 3 annualità, subordinatamente alla previsione di specifiche direttive da parte della Provincia;

preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 di data 19 giugno 2026 sono state confermate le motivazioni indicate nella precedente deliberazione n. 1247 del 12 agosto 2024, per cui la Provincia ha dato l'indicazione di mettere a disposizione i suddetti posti letto anche per l'anno accademico 2026/2027;

tenuto conto che i posti letto da assegnare alla Questura di Trento erano già esclusi dal numero dei posti letto del 2022, presi a riferimento dalle direttive provinciali per l'impostazione dei bilanci e dei budget economici degli enti strumentali della Provincia, anche nella deliberazione della Giunta Provincia n. 909 di data 19 giugno 2026, viene confermata la disposizione in base alla quale tali posti

letto non devono essere conteggiati nel numero dei posti letto da considerare per la verifica del rispetto delle direttive di alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024;

per tali ragioni, con il presente provvedimento si intende rinnovare alle medesime condizioni il Disciplinare di cui sopra per il periodo intercorrente dal 01/09/2026 al 31/08/2027, tramite scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare stesso, riservandosi di procedere ad altri rinnovi in presenza di nuove direttive della Giunta Provinciale per un massimo di ulteriori 2 annualità.

Dato atto che non essendo quantificabile il fabbisogno effettivo di alloggio relativamente all'annualità 2026-2027 si specifica che l'entrata massima prevista è pari ad € 122.000,00.

Si precisa altresì che per il presente provvedimento non si acquisisce il Codice Identificativo di Gara conseguentemente alla faq C2 presente sul sito di ANAC nella sezione *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*, la quale nel richiamare il paragrafo 2.5 della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornato con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, prevede che *“il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici se relativi alla copertura di costi per attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto”* è da ritenersi escluso dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il presente provvedimento inoltre non determina oneri diretti a carico del bilancio dell'Ente, per cui non si ritiene necessario acquisire il Codice Unico di Progetto, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dal D.L. 76/2020.

Il responsabile unico del procedimento per la convezione in oggetto, ai sensi dell'art. 6 della L.p. 23/1992, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

Si dà atto che infine nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^a Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23 “Legge Provinciale sull’attività amministrativa”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 di data 19 giugno 2026, confermativa delle motivazioni indicate nella deliberazione n. 1247 di data 12 agosto 2024, il rinnovo, tramite scambio di corrispondenza, del “*Disciplinare per l’erogazione di servizi abitativi presso strutture in proprietà o in disponibilità di Opera Universitaria*” a favore del personale della Questura di Trento – Polizia di Stato, per il periodo intercorrente dal 01/09/2026 al 31/08/2027, riservandosi di procedere ad altri rinnovi in presenza di nuove direttive da parte della Giunta Provinciale per un massimo di ulteriori 2 annualità;
- 2) di prendere atto che il disciplinare viene rinnovato alle medesime condizioni per cui in conformità a quanto previsto dall’art. 7, la Questura corrisponderà un rimborso mensile forfettario a posto letto pari a € 170,00.= da versare a cadenza bimestrale posticipata, frazionabile non oltre metà mese, in base all’effettiva necessità mensile di alloggi da parte della Questura, nel limite massimo di 60 posti letto;
- 3) di stimare l’importo complessivo massimo della retta per l’annualità di cui al punto 1) in presunti € 122.000,00.=-;
- 4) di prendere atto che l’entrata di cui al punto 3) trova copertura per competenza nei programmi di entrata n. 2/2026 e 2/2027 sulla macrovoce 031002 “Ricavi derivanti dalla gestione del servizio abitativo”, centro 11 “Servizio abitativo”;
- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio dell’Ente e che quindi non è necessario acquisire il C.U.P. non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
